

# CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **44/1987** (ECLI:IT:COST:1987:44)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**

Presidente: **LA PERGOLA** - Redattore: - Relatore: **FERRARI**

Camera di Consiglio del **29/10/1986**; Decisione del **11/02/1987**

Deposito del **17/02/1987**; Pubblicazione in G. U. **25/02/1987**

Norme impugnate:

Massime: **4059**

Atti decisi:

N. 44

## SENTENZA 11-17 FEBBRAIO 1987

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA; Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge regione Lazio approvata il 27 ottobre 1976 e riapprovata il 22 dicembre 1976 dal Consiglio regionale, recante "Nuove norme per il finanziamento degli enti ospedalieri e modificazioni alle leggi regionali nn. 7 e 8 del 24 gennaio 1975", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 12 gennaio 1977, depositato in cancelleria il 22 successivo ed iscritto al n. 1 del registro ricorsi 1977.

Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio;

*Ritenuto in fatto*

Con ricorso notificato il 12 gennaio 1977 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha promosso, in riferimento agli artt. 117 e 130 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge della regione Lazio riapprovata il 22 dicembre 1976, recante "Nuove norme per il finanziamento degli enti ospedalieri e modificazioni alle leggi regionali n. 7 e n. 8 del 24 gennaio 1975" nella parte in cui, in contrasto col principio fondamentale in materia posto dall'art. 16, terzo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (Enti ospedalieri ed assistenza ospedaliera), dispone che le deliberazioni degli enti ospedalieri con le quali vengono approvati i bilanci preventivi sono soggette a mero controllo di legittimità, anziché di merito.

La regione Lazio, costituitasi in giudizio in persona del Presidente, ha chiesto che il ricorso venga rigettato siccome assolutamente infondato, posto che dai precedenti articoli della legge impugnata risulta che il controllo di merito è puntualmente previsto, sicché il ricorso trarrebbe sostanzialmente origine dall'omessa lettura del testo normativo nella sua interezza.

*Considerato in diritto*

In base al disposto di cui all'art. 66, penultimo comma, della sopravvenuta legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) gli enti ospedalieri hanno cessato di esistere in esito all'intervenuto trasferimento dei beni (e delle funzioni) ai comuni con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali.

È dunque cessata la materia del contendere, secondo quanto ritenuto in casi analoghi dalla Corte con sentenza n. 119 del 1985 e con ordinanza n. 376 del 1985;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara* cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento agli artt. 117 e 130 Cost. con ricorso notificato in data 12 gennaio 1977, dell'art. 12 della legge della regione Lazio riapprovata il 22 dicembre 1976, recante "Nuove norme per il finanziamento degli enti ospedalieri e modificazioni alle leggi regionali n. 7 e n. 8 del 24 gennaio 1975" (reg. ric. n. 1 del 1977).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 febbraio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: FERRARI

Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*